# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1905** | **Roma — Martedì 1° agosto** | **Numero 179**

**DIREZIONE**
*in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

**AMMINISTRAZIONE**
*in Via Larga nel Palazzo Baleani*

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Atti giudiziarii . . . . . . . . . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . . . . . . . . . » 0.30 }

**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.**

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent.* **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.*

## SOMMARIO

PARTE UFFICIALE



# Parte Ufficiale

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 409 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la Convenzione, mediante la quale il Ministero delle finanze si obbliga di costruire a proprie spese nella città di Bari un edificio da destinarsi ad uso di Manifattura tabacchi che dovrà sorgere sopra apposita area della estensione di circa 3 ettari, da cedersi gratuitamente al Demanio dello Stato, da quel Municipio.

Art. 2.

L'importo della costruzione, preventivato nella somma di L. 800 mila, dovrà, in conformità all'unito schema di Convenzione, essere ripartito in cinque esercizi successivi a far tempo dall'esercizio 1905-906 nella misura di L. 40,000 per l'esercizio 1905-906, di L. 100,000 per l'esercizio 1906-907 e di L. 220,000, per ciascuno dei tre esercizi successivi, inscrivendo le somme stesse in apposito capitolo da instituirsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 9 luglio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. Fortis.
A. Majorana.
P. Carcano.

Visto, *Il guardasigilli:* C. Finocchiaro-Aprile.

CONVENZIONE fra il Ministero delle finanze ed il municipio di Bari, per la cessione da parte di quest'ultimo dell'area occorrente, debitamente sistemata, per la costruzione di una Manifattura tabacchi, da erigersi a spese dello Stato in quella città.

Regnando Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

—

L'anno 1905 il giorno 1 del mese di giugno in Bari;

Si premette che, allo scopo di facilitare all'Amministrazione dello Stato la costruzione in Bari di un fabbricato ad uso di una nuova Manifattura di tabacchi, sono intervenute fra l'Amministrazione stessa e quel Municipio delle trattative, le quali hanno condotto agli accordi risultanti dalle deliberazioni del Consiglio comunale delli 3 e 17 luglio 1902, approvate dalla Commissione Reale per il credito comunale, con deliberazione del giorno 22 febbraio 1905.

In esecuzione pertanto degli anzidetti accordi fra il signor Lembo cav. avv. Paolo, sindaco del comune di Bari, debitamente autorizzato dal Consiglio comunale con deliberazione 31 maggio 1904, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa del 30 agosto s. a. ed il signor comm. Roberto Sandri, direttore generale delle Privative, delegato da S. E. il ministro delle finanze,

Si conviene quanto appresso;

1. Il municipio di Bari cede gratuitamente al Demanio dello Stato un'area rettangolare posta nel centro della città, e precisamente nella località detta Ponte Garzo, delimitata a settentrione ed a mezzogiorno dal prolungamento delle vie Crisanzio e Nicolai, misurante 150 metri lungo la fronte a levante, ortogonale alla via Garubba, e 212 metri lungo il lato maggiore; e quindi della estensione complessiva di circa tre ettari.

2. Il Municipio si obbliga di assegnare all'Amministrazione summentovata l'area su descritta, esattamente delimitata da termini lapidei, entro tre mesi dal giorno in cui gli sarà notificata l'approvazione della presente Convenzione, e di consegnare contemporaneamente alla detta Amministrazione i titoli e documenti comprovanti l'assoluta proprietà e la piena libertà da qualsiasi servitù od oneri di ogni specie dell'area in parola.

3. La cessione dell'area più volte ricordata deve intendersi fatta a titolo di piena libertà così che il Demanio potrà goderne e disporne nel modo più assoluto, ed a sua volta il Municipio assume formalmente ed espressamente verso il Demanio stesso tutti gli obblighi di garanzia, che per legge incombono al venditore, sia per quel che riguarda il pacifico possesso dell'area, sia in ordine ai vizi e difetti occulti della medesima.

4. Entro il termine di anni tre, dal giorno in cui gli sarà notificato dal Ministero delle finanze l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato, per la nuova Manifattura, il Comune si obbliga di sistemare regolarmente a proprie spese le vie che circondano l'area di cui all'art. 1, mantenendole della larghezza normale di metri 13, pavimentandole nei marciapiedi e servendole di pubblica illuminazione.

5. Il municipio di Bari si obbliga di eseguire interamente a sue spese, nel termine di tempo e con la decorrenza fissata dall'articolo precedente, le opere di fognatura per il discarico delle acque piovane nella nuova località costruenda, e si obbliga pure di costruire a suo carico, entro sei mesi dalla domanda, un collettore lungo non meno di ml. 150 e con luce libera non inferiore ad un metro quadrato, lungo la linea che sarà indicata dall'Amministrazione.

6. Il municipio di Bari si obbliga di consentire entro tre mesi dalla domanda, con esenzione di tasse, l'impianto di binari ferroviari nelle strade pubbliche delimitanti la Manifattura ed in tutte quelle nelle quali sarà necessario per congiungere l'edifizio costruendo con la stazione ferroviaria.

7. Il municipio di Bari si obbliga di porre in opera in una delle vie di accesso dell'opificio, all'atto stesso della prima installazione in città, una delle condutture principali del futuro acquedotto delle Puglie e di tale sezione da servire colla maggiore larghezza, non solo agli ordinari bisogni della Manifattura, ma a quelli eventualmente richiesti in caso d'incendio.

8. I patti contenuti negli articoli precedenti sono collegati coll'obbligo da parte dell'Amministrazione dello Stato d'impiantare una Manifattura di tabacchi nella città di Bari.

A tale uopo la presente Convenzione sarà tosto presentata al Parlamento per la sua approvazione e per lo stanziamento di cinque consecutivi esercizi a far tempo dall'esercizio 1905-906 dei fondi necessari per la costruzione di un corpo di fabbrica destinato a quell'uso sull'area descritta al n. 1.

9. L'Amministrazione finanziaria si obbliga di eseguire un complesso di opere per l'impianto della nuova Manifattura tabacchi, di cui all'articolo precedente, per ammontare non inferiore alla somma di L. 800,000; e all'infuori di quest'obbligo l'Amministrazione finanziaria non ne assume alcun altro verso il municipio di Bari, nè per ciò che riflette i lavori da farsi successivamente, nè sullo sviluppo che potrà prendere l'opificio costruendo; nè sulla durata dell'uso e destinazione dell'edificio; nè sul numero di personale da assumersi: non potendo l'Amministrazione vincolare in alcun modo la propria libertà di azione rispetto all'esercizio dell'industria dei tabacchi.

10. Nel caso il municipio di Bari non ottemperasse nel tempo prescritto in tutto o in parte alle disposizioni contenute negli articoli precedenti numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7, sarà passibile di una penalità di L. 500 per ogni mese di ritardo, da devolversi a beneficio della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

11. Le spese di bollo e registro del presente atto, quelle per la stipulazione dell'atto di consegna, sono a carico dello Stato: quelle relative ai richiesti certificati catastali e ipotecari, sono a carico del comune di Bari.

La presente Convenzione non diverrà esecutiva per le parti, se non quando sarà stata approvata per legge.

*Il sindaco di Bari*
P. LEMBO.

*Il direttore generale delle privative*
Ing. ROBERTO SANDRI.

Visto, *Il ministro delle finanze*
A. MAJORANA.

---

*Il numero* **410** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

## VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

### *Articolo unico.*

Il termine stabilito dall'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 348, per la destinazione dei comandati presso le Biblioteche all'ufficio proprio del grado che essi hanno, è prorogato di un anno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 13 luglio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. Fortis.
L. Bianchi.

Visto, *Il guardasigilli:* C. Finocchiaro-Aprile.

*Il numero 411 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono dichiarati inalienabili i relitti marittimi posti nella provincia di Ravenna, pervenuti al Demanio dello Stato in forza dell'atto di transazione 30 giugno 1904 fra il Demanio stesso e le signore Pergami-Belluzzi, e quegli altri che si formeranno in avvenire oltre la detta zona. Sono escluse quelle parti dei relitti stessi che trovansi attualmente già a cultura agraria od occupati da fabbricati.

Art. 2.

I relitti presenti e i futuri, di cui all'articolo precedente, sono amministrati, a scopo di rimboschimento, dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, colle forme e nei modi stabiliti per gli altri boschi demaniali, a norma della legge del 20 giugno 1871, n. 283.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 16 luglio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.
A. MAIORANA.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

---

*Il numero 406 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Veduto le leggi 2 novembre 1901, n. 460, 22 giugno 1902, n. 224 e 19 maggio 1904, n. 209 e il regolamento approvato con R. decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto della provincia di Potenza ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di nuove zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del Consiglio provinciale di Sanità sulle anzidette proposte;

Udito il Consiglio superiore di Sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono dichiarate zone malariche ad ogni effetto di legge e di regolamento le porzioni di territorio della provincia di Potenza distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

A cura del signor prefetto della Provincia e con l'aiuto degli uffici finanziari competenti, per le zone ove ciò occorra, al fine di precisarne maggiormente la delimitazione, sarà provveduto alla compilazione degli elenchi dei proprietari dei fondi compresi nelle zone stesse, con riferimento ai dati censuarî.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

*ELENCO di zone malariche esistenti in provincia di Potenza con l'indicazione dei rispettivi confini territoriali.*

1. Comune di Abriola.

La zona malarica è limitata da una linea che partendo dal punto in cui s'incontrano i tre confini Anzi-Abriola-Pignola, segue il confine Abriola-Anzi e poi quello Abriola-Calvello fino a Piano Perrone. Di qui segue, alla distanza di 300 metri, il fosso Marsicano, raggiunge la mulattiera Marsiconuovo-Abriola lungo la quale continua fino a 300 metri sulla sponda sinistra di detto fosso e mantenendosi a 300 metri da esso va a raggiungere la Fiumarella. Segue questa e il torrente Camastra fino al confine territoriale Abriola-Pignola, pel quale si continua fino al punto di partenza.

2. Comune di Baragiano.

L'intero territorio comunale, nei suoi attuali confini, costituisce zona malarica.

3. Comune di Calvello.

La zona malarica è limitata ad una linea che cominciando dal punto d'incontro dei tre confini Calvello-Anzi-Laurenzana, segue il confine tra Laurenzana e Calvello, poi mantenendosi a 300 metri dalla fiumara e dal fiumarello sino a C.^a Alessio passa alla sponda opposta del fiumicello che segue alla stessa distanza fino a 300 metri dalla fiumara. Si mantiene a questa distanza per 500 metri, poi passa a 300 metri dalla sponda destra del fiume Piesco fino a C.^a Porcellini, donde passa alla sponda sinistra di detto fiume e, mantenendosi alla stessa distanza, arriva a 300 metri dal fiume La Terra. Segue questo a tale distanza fino a Piano Gaetano, poi, passando alla sponda opposta, e mantenendosi sempre a 300 metri da essa va a raggiungere il confine territoriale e da qui al punto di partenza.

4. Comune di Craco.

L'intiero territorio comunale, nei suoi attuali confini, costituisce zona malarica.

5. Comune di Marsiconuovo.

La zona malarica è limitata da una linea che partendo dal punto d'incontro dei tre confini Tramutola-Marsiconuovo-Marsicovetere, segue il confine Tramutola-Marsiconuovo fino a F. Scovolla, e per la mulattiera che passa per Capo l'Aggia va a raggiungere la rotabile a R. Piorno. Segue questa fino sotto l'abitato di Marsiconuovo e per la mulattiera che va a Marsicovetere arriva al confine territoriale che segue fino al punto di partenza.

6. Comune di Marsicovetere.

La zona malarica è limitata: a nord dalla mulattiera Marsiconuovo-Viggiano;

a sud, est ed ovest dal confine territoriale.

7. Comune di Picerno.

La zona malarica è limitata da una linea che partendo dal punto d'incontro dei tre confini Picerno-Baragiano-Balvano, segue a nord il confine Picerno-Baragiano fino alla ferrovia poi questa fino a Madonna del Pantano, ed indi la mulattiera che va all'abitato. Di qui il limite della zona mantenendosi a 300 metri dalla fiumara di Picerno, va a raggiungere il confine Picerno-Tito, che segue passando alla sponda opposta della fiumara dalla quale, mantenendosi sempre a 300 metri, va a raggiungere la mulattiera Picerno-Balvano. Segue questa a sud di R.e Marmore fino al confine territoriale pel quale continua sino a raggiungere il punto di partenza.

8. Comune di Tito.

La zona malarica è limitata da una linea che partendo dal punto d'incontro dei tre confini Picerno, Tito, Savoia, segue il confine Tito-Picerno fino alla rotabile Potenza-Tito, poi questa fino all'abitato, che circonda ad ovest per raggiungere la rotabile Tito-Satriano.

Il limite della zona si continua per questa rotabile fino alla mulattiera che va a contrada Perolla, e che segue fino al confine territoriale Savoia-Tito pel quale va a raggiungere il punto di partenza.

9. Comune di Tramutola.

La zona malarica è limitata ad est dal confine territoriale fino all'incontro della mulattiera Tramutola-Saponara, a sud da questa, ad ovest dalla rotabile Tramutola-Marsiconuovo, a nord dal confine territoriale.

10. Comune di Viggiano.

La zona malarica è limitata da una linea che partendo dal punto d'incontro della mulattiera Tramutola-Viggiano col confine comunale segue questa fino alla rotabile Viggiano-Moliterno, poi la detta rotabile fino al confine territoriale e si continua lungo questo per raggiungere il punto di partenza.

11. Comune di Avigliano.

La zona malarica è limitata da una linea che parte da Quattrocchi, segue la rotabile che passa per Possidente e Sarnelli, fino all'incontro del tratturo; segue a sud, questo, fino al villaggio Frusci, ed a nord la rotabile che passa per contrada Signore fino a Masi; ivi volge ad ovest lungo la mulattiera che, per Vaccari, va a Sterpeto, indi segue il confine territoriale, a nord ed a nord-est, fino a Serra Carriera, donde scende lungo il sentiero, per Serra la Regina e per la mulattiera ad ovest di R. La Ginestra, sino a Linitorto, ed infine, seguendo il vallone omonimo, raggiunge il tratturo che passa a nord di Possidente con cui va al confine territoriale.

12. Comune di Balvano.

La zona malarica è limitata da una linea che parte dal punto d'incontro dei tre confini Balvano-Romagnano-Cirigliano, segue a nord e ad est, il confine territoriale fino a Toppa Malasciano, e poi, ad ovest, la mulattiera sino alla base del Monte delle Armi.

Indi la linea di confine della zona segue, a nord, la mulattiera che passa per Baino, sino a 200 metri dal fiume Platano, volge ad ovest e sud-ovest, mantenendosi a 200 metri dal fiume suddetto, sino al confine occidentale, arrivando così al punto di partenza.

13. Comune di Cancellara.

La zona malarica è limitata da una linea che parte a nord dell'abitato, segue la mulattiera che passa per Centomani sino a 200 metri dal torrente Alvo, mantenendosi alla detta distanza dal torrente stesso sino all'incontro di una linea distante 200 metri dalla sponda sinistra del vallone Lifo.

Conservando tale distanza, la linea di confine della zona giunge fino al punto di origine di tale vallone e, sempre a 200 metri dalla sponda destra di esso, va a raggiungere il confine territoriale; segue questo a nord ed a nord-est sino al sentiero che passa ad est della difesa, col quale va a raggiungere il punto di partenza.

14. Comune di Pignola.

La zona malarica è limitata da una linea che parte dal punto di incontro del confine territoriale nord-ovest col torrente Tora, segue il confine ovest sino alla mulattiera che passa ad est dalla Manca di Pignola, prosegue lungo questa e poi lungo il confine sud-ovest fino alla mulattiera sotto l'Arioso. Indi segue questa sino alla Madonna del Pantano, da dove volge al nord sino al ponte sulla rotabile Potenza-Pignola; si mantiene a 200 metri dalla sponda destra del Basento sino al confine territoriale; segue questo sino a 200 metri dalla sponda sinistra del fiume stesso, e, mantenendosi a tale distanza, scende a sud sino al molino Ferretti, donde per la mulattiera che passa a nord del torrente Tora e pel confine territoriale, va a raggiungere il punto di partenza.

15. Comune di Ruoti.

La zona malarica è limitata: ad ovest, dal confine territoriale con Bella e Baragiano; a nord, da una linea che si mantiene a 200 metri dalla fiumara di Avigliano; ad est, dal Vallone dell'Inferno e dalla mulattiera che per San Rocco va a R. La Spinosa, indi da una linea che raggiunge la rotabile Potenza-Ruoti, che segue la mulattiera per R. Ponili fino all'inizio del Vallone Cugno di Chirichello, e poscia volge ad ovest mantenendosi a 200 metri dalla fiumara di Ruoti sino al sentiero sotto Toppa Ficara, seguendo questo a sud fino al Vallone in Capo; a sud, dal Vallone in Capo.

16. Comune di Vaglio di Basilicata.

La zona malarica è limitata da una linea che parte dal punto d'incontro dei cofini Cancellara-Vaglio-Potenza-Pietragalla, segue il confine territoriale a sud e sud-est sino all'incontro della mulattiera che, incrociando R. Scartica e Vallone Tricarico va a raggiungere la nazionale 56; segue questa, ad ovest, sino a 200 metri dal ponte Tiera, e, mantenendosi a tale distanza dal detto torrente, va a raggiungere il punto di partenza.

17. Comune di Vietri di Potenza.

La zona malarica è limitata: a nord, dalla nazionale 56, dal punto d'incontro della rotabile che va a Balvano sino all'innesto con quella che va alla stazione di Romagnano e poscia da questa fino alla suddetta stazione; ad ovest e sud, dal confine territoriale; ad est, dalla mulattiera che, dal punto d'innesto della nazionale 56 con la rotabile che va a Balvano, scende al confine territoriale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro dell'interno*
A. FORTIS.

---

*Il numero 407 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

## VITTORIO EMANUELE III
### per grazia di Dio e per volontà della Nazione
### RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 luglio 1904, n. 360 sulla fabbricazione e vendita di vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti affini;

Veduta la legge per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica 22 dicembre 1888, n. 5849;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro dell'interno, per l'esecuzione della legge 8 luglio 1904, n. 360 sulla fabbricazione e vendita di vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti affini.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. Fortis.

Visto, *Il guardasigilli:* C. Finocchiaro-Aprile.

## REGOLAMENTO

Art. 1.

Chi intende aprire un Istituto per fabbricare, a scopo di vendita, per usi diagnostici, profilattici o curativi, vaccini, virus, sieri curativi, tossine, ed ogni altro prodotto affine, deve chiederne l'autorizzazione al Ministero dell'interno con domanda nella quale sarà indicato:

1° la sostanza che intende fabbricare e lo scopo cui deve servire;

2° il metodo di fabbricazione, nelle sue linee generali, l'impianto dell'Istituto col relativo piano, ed il personale tecnico che vi sarà impiegato;

3° il modo nel quale sarà messo in vendita il prodotto, massime per quanto concerne i mezzi per garantirne la perfetta conservazione;

4° ed ove occorra, il tempo, pel quale dura l'attività del preparato e le condizioni atte a conservarla.

Art. 2.

Qualora trattisi della fabbricazione di sostanze di nuova invenzione, nella domanda, oltre le indicazioni di cui all'articolo precedente, dovrà essere specificato quali sono le qualità o proprietà che nella mente dell'inventore costituiscono la ragione della loro applicazione alla prevenzione, cura o diagnosi di una determinata malattia, e dovranno pure essere fatti conoscere i modi o metodi pei quali sia dato, sempre secondo l'inventore, di controllare la genuinità dei prodotti.

Art. 3.

L'Istituto dovrà rispondere alle seguenti condizioni:

1° che ne sia affidata la direzione tecnica ad un preparatore capo, il quale, secondo lo scopo dell'Istituto, abbia la laurea in medicina, o in chimica o farmacia, o in scienze naturali, o in veterinaria e, per la riconosciuta competenza e reputazione negli studi relativi e per la serietà, dia affidamento di attendere con sapere ed onestà al suo ufficio;

2° che sia provveduto di locali adatti, sufficienti ed in buone condizioni igieniche;

3° che il laboratorio sia fornito di tutti gli apparecchi ed attrezzi necessari alla fabbricazione, alla conservazione e allo smercio dei prodotti;

4° che vi sia addetto un personale sufficiente, capace e sano;

5° che l'assuntore si obblighi ad interdire l'entrata nell'Istituto, per tutta la durata della malattia, a coloro del personale che eventualmente ammalino, od abbiano nella propria famiglia ammalati di malattie contagiose;

6° che gli animali, ove occorrano, siano per sè stessi sani, tenuti in buone condizioni igieniche o sotto la sorveglianza di un veterinario.

Art. 4.

Il Ministero, prima di concedere l'autorizzazione, ordinerà un'ispezione, per accertare che lo stato di fatto corrisponda a ciò che venne esposto nella domanda, e che sia possibile la continua ed efficace vigilanza da parte dell'autorità sanitaria.

Art. 5.

Ove in un Istituto s'intenda di preparare più di una sostanza, per ciascuna di esse occorrerà un'autorizzazione speciale, dopo accertamento che per ciascuna preparazione vi siano locale e suppellettili convenientemente distinti.

Art. 6.

I recipienti contenenti i prodotti posti in vendita dovranno portare le indicazioni:

1° dell'Istituto produttore;

2° del nome del direttore dell'Istituto;

3° del prodotto contenuto;

4° della data di fabbricazione;

5° del tempo in cui dura l'attività del prodotto, giusta l'articolo 1, n. 4.

Dovranno inoltre portare le altre indicazioni prescritte dal seguente art. 18, ed essere accompagnati da istruzioni a stampa intorno al modo di adoperare e conservare i prodotti.

Pei prodotti soggetti a controllo obbligatorio a termini dell'art. 2 della legge, i recipienti dovranno anche portare la scritta « *controllato a cura dello Stato* ».

Art. 7.

I depositari e rivenditori dovranno conservare i recipienti nelle condizioni che saranno indicate dall'Istituto produttore per ogni singolo prodotto, e, nel venderli, consegneranno i recipienti suggellati e condizionati nel modo in cui furono loro rimessi dall'Istituto produttore. Essi dovranno consegnare all'autorità sanitaria i campioni eventualmente richiesti.

Le sostanze tossiche o virulenti non possono essere vendute che con l'osservanza delle disposizioni della legge sanitaria e del regolamento sanitario sulla conservazione e la vendita dei veleni.

Art. 8.

La vigilanza ordinaria sul funzionamento degli Istituti indicati nell'art. 1 della legge viene esercitata dall'autorità sanitaria comunale. Inoltre saranno praticate negli Istituti stessi ispezioni ordinarie per parte del medico provinciale ed ispezioni straordinarie per parte dello stesso medico provinciale o di altro funzionario tecnico delegato dal ministro dell'interno. Le prime avranno luogo ogni semestre, le seconde tutte le volte che si crederà necessario. Delle ispezioni eseguite verrà fatta relazione al Ministero dell'interno. Le spese delle ispezioni ordinarie e straordinarie saranno a carico dell'Istituto, sempre che dalle ispezioni saranno risultate irregolarità. In caso contrario saranno a carico del Ministero. Però le spese per le ispezioni di che all'art. 4 saranno a carico dell'Istituto.

Art. 9.

Chi procede all'ispezione, qualora accerti irregolarità nel funzionamento dell'Istituto, tali da far dubitare della purezza o genuinità dei prodotti, ne redigerà processo verbale, con l'assistenza di un impiegato dell'ufficio sanitario, o, in difetto, del segretario del Comune. Dai prodotti sarà prelevato un numero sufficiente di campioni, i quali saranno chiusi e suggellati con la firma dell'incaricato dell'ispezione, di chi l'assiste in qualità di segretario e del direttore tecnico. Se il direttore si rifiuta di firmare, ne sarà fatta menzione nel verbale. Dei campioni prelevati, la metà sarà rimessa ai laboratori della sanità o ad uno dei laboratori di cui è cenno nel successivo art. 12. Ove occorra, sarà trasmesso all'autorità giudiziaria il processo verbale, unitamente alla relazione del direttore del laboratorio e all'altra nota dei campioni.

Dietro i risultati dell'ispezione, il ministro dell'interno, anche prima della denunzia all'autorità giudiziaria o in pendenza del

procedimento penale, potrà ordinare il sequestro dei prodotti sospetti, e, ove necessiti, anche la chiusura temporanea dell'Istituto.

Art. 10.

Gli Istituti autorizzati a fabbricare sostanze delle quali all'articolo 1 della legge, devono uniformarsi, oltre che alle norme generali prescritte dalla legge e dal presente regolamento, alle altre norme speciali che, sul parere conforme del Consiglio superiore di sanità, potranno, per ciascun prodotto, essere stabilite per decreto Ministeriale.

Art. 11.

Quando si domanda l'autorizzazione per la fabbricazione, a scopo di vendita, di nuove sostanze con la medesima indicazione, curativa, profilattica o diagnostica di prodotti già in uso, l'autorizzazione potrà essere concessa su parere favorevole del Consiglio superiore di sanità.

Art. 12.

Il controllo prescritto dall'art. 2 della legge sarà fatto, di regola, presso i laboratorî dipendenti dalla Direzione generale di sanità; eccezionalmente in altri laboratorî, che saranno indicati dal Ministero, dietro parere del Consiglio superiore di sanità.

Le norme speciali dirette ad accertare la purezza e la genuinità dei singoli prodotti, saranno diramate, a cura del Ministero dell'interno, alle autorità sanitarie del Regno ed ai funzionari delegati al controllo.

Art. 13.

Il controllo delle sostanze da porsi in vendita è diretto:

1° a riscontrare che il prodotto non contenga sostanze anormali;

2° a determinare che esso possieda, e nel grado minimo, che per ciascun prodotto sarà indicato dal Consiglio superiore di sanità, quelle proprietà che, secondo l'inventore, costituiscono la ragione della sua applicazione alla prevenzione, cura o diagnosi di una determinata malattia.

Art. 14.

Prima di mettere in commercio qualsiasi partita di prodotti sottoposti a controllo obbligatorio, gli Istituti autorizzati alla fabbricazione dovranno, con domanda al Ministero, chiedere che sia fatto il controllo. Alla domanda dovrà essere unita la quietanza comprovante che venne versata nella sezione della tesoreria governativa della Provincia « come deposito provvisorio » la somma necessaria al pagamento delle relative spese.

Art. 15.

Il prelevamento dei campioni è fatto dal direttore dell'Istituto o di chi ne fa le veci alla presenza del medico provinciale o d'altro delegato governativo con l'osservanza delle norme che il Ministero dell'interno potrà stabilire e con quelle altre modalità che l'ufficiale governativo credesse di prescrivere all'atto del prelevamento. Tanto i recipienti che conterranno i campioni, quanto quelli contenenti le sostanze da controllarsi, saranno suggellati con speciale timbro.

Non si terrà conto di alcuna eccezione, che il direttore dell'Istituto, o colui che ne fa le veci, possa sollevare contro il prelevamento dei campioni, se tale eccezione non venga proposta all'atto stesso del prelevamento.

Presso ogni Istituto autorizzato alla fabbricazione, dovrà tenersi un registro in doppio esemplare, in cui sarà indicata la quantità complessiva di sostanza che in una data epoca si sottopone al controllo. Di fronte ai diversi dati, dovrà nel registro essere apposta la firma del direttore dell'Istituto e quella dell'incaricato governativo.

Art. 16.

Il capo del laboratorio, o la persona incaricata del controllo, a termini dell'art. 12 del presente regolamento, dovranno partecipare il resultato dell'esame al Ministero, che ne darà colla maggiore possibile sollecitudine comunicazione al direttore dell'Istituto interessato. Solo dopo avuta tale partecipazione, e nel caso che essa sia favorevole alla domanda, si potrà provvedere alla distribuzione del prodotto nelle dosi destinate per lo smercio; e ad essa il Ministero potrà fare assistere apposito incaricato.

Della partecipazione, qualunque ne sia il tenore, e delle distribuzioni in dosi sarà presa nota nel registro, di cui al precedente articolo, con la indicazione delle date rispettive e del numero delle dosi ottenute.

La distribuzione in dosi dovrà essere fatta in ogni caso con tutte le cure e cautele che valgano ad assicurare la perfetta immunità del prodotto da inquinamenti accidentali.

Art. 17.

Oltre il pagamento a favore del medico provinciale, o degli altri incaricati governativi, delle indennità nella misura di cui al successivo articolo 32, e del rimborso delle eventuali spese di viaggio, i produttori pei controlli da eseguirsi nei laboratorî dello Stato dovranno anche rimborsare le spese materiali di ciascun controllo. Perciò nel deposito previsto dall'art. 14, dovrà essere compresa una somma a calcolo per tali spese, salva liquidazione da farsi poi a controllo compiuto.

Pei controlli da eseguirsi presso altri laboratorî, il prezzo unitario sarà di volta in volta determinato dal Ministero, previ accordi colle amministrazioni dei rispettivi laboratorî.

Art. 18.

L'Istituto produttore dovrà tenere, in doppio esemplare, apposito registro, distinto e separato dal registro indicato nell'art. 15, nel quale a ciascun recipiente pronto per la vendita verrà dato un numero d'ordine progressivo da riportarsi sull'etichetta del recipiente stesso. Nel registro, in apposite caselle, di fronte a ciascun numero dovranno annotarsi la partita controllata da cui la dose fu prelevata, la data della distribuzione in dosi, le spedizioni fatte e l'indirizzo degli acquirenti.

Art. 19.

L'autorità sanitaria ha facoltà di prelevare campioni dei prodotti delle rivendite, per verificare lo stato della loro conservazione, in rapporto alla purezza e genuinità.

Art. 20.

Gli Istituti devono cambiare gratuitamente quei prodotti che, quantunque diligentemente conservati, in seguito ad esami praticati dall'autorità sanitaria, risultassero divenuti alterati, o pei quali sia decorso il termine assegnato per la loro attività.

Art. 21.

È vietato ai depositari e rivenditori di mettere in vendita quei prodotti, pei quali sia decorso dalla data di fabbricazione il termine assegnato alla loro attività.

Art. 22.

Le sostanze di cui all'art. 1 della legge, già regolarmente messe in vendita, e poscia riconosciute alterate, saranno escluse dalla vendita con ordinanza del ministro dell'interno.

Art. 23.

Per l'autorizzazione all'introduzione ed allo smercio nel Regno di un prodotto fabbricato all'estero gli Istituti dovranno, insieme alla relativa domanda al Ministero dell'interno, con tutte le indicazioni delle quali all'art. 1 del presente regolamento, fornire la prova che il prodotto stesso è stato fabbricato ed eventualmente controllato all'estero con garanzie equivalenti a quelle stabilite per i corrispondenti prodotti nazionali giusta l'art. 3 della legge.

La domanda, con tutti i documenti, sarà sottoposta al parere del Consiglio superiore di sanità, che potrà, ove occorra, richiedere altri atti, o disporre gli esperimenti che riterrà necessari.

Art. 24.

Pei prodotti soggetti a controllo obbligatorio, che siano fabbricati all'estero in località dove non esista il controllo da parte dello Stato, l'Istituto estero richiedente non potrà ottenere l'autorizzazione di cui al precedente articolo 23 se non sotto condizione di istituire nel Regno uno speciale deposito dei prodotti, affinchè la intiera massa di ogni prodotto destinata allo smercio nel Regno, possa essere sottoposta al controllo obbligatorio: al quale si procederà nello stesso modo, colle stesse garanzie, con gli

stessi aggravi e nella stessa misura che si applicano al corrispondente prodotto nazionale. La distribuzione in dosi per lo smercio dovrà farsi nel deposito anzidetto solo dopo eseguito il controllo, e sotto l'osservanza delle condizioni indicate dagli articoli 6 e 16 del presente regolamento. Nel deposito stesso dovranno tenersi i registri di cui agli articoli 15 e 18.

Art. 25.

I prodotti soggetti a controllo obbligatorio, fabbricati all'estero in località ove vige il controllo di Stato, non potranno essere ammessi nel Regno se non dopo conseguita l'autorizzazione di cui al precedente art. 23, la quale sarà subordinata alla prova, che il controllo da parte dello Stato d'origine è fatto con garanzie equivalenti a quelle stabilite pei corrispondenti prodotti nazionali. I prodotti stessi potranno essere introdotti nel Regno già distribuiti in dosi, a condizione che ogni recipiente porti il contrassegno del controllo ufficiale ed un numero d'ordine progressivo apposto dall'Istituto produttore, al fine di assicurare la pronta identificazione della provenienza di ciascuna dose. Ciò senza pregiudizio delle altre indicazioni di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 6.

Art. 26.

Sono sottoposti alla vigilanza e alle norme prescritte dalla legge e dal presente regolamento i depositi di prodotti esteri stabiliti nel Regno.

Art. 27.

Sono applicabili ai prodotti fabbricati all'estero, da mettersi o messi regolarmente in vendita nel Regno, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21 e 22 del presente regolamento.

Art. 28.

I registri di cui agli articoli 15 e 18 saranno composti di pagine numerate e controfirmate in ciascun foglio dal medico provinciale.

Dovranno essere tenuti senza cancellature e le annotazioni esservi fatte di seguito, senza spazi in bianco fra l'una e l'altra.

Essi saranno chiusi il 31 dicembre di ogni anno ed uno degli esemplari dovrà essere trasmesso al Ministero dell'interno per essere conservato.

Art. 29.

L'autorizzazione prevista dagli articoli 1, 5, 11, 24 e 25 del presente regolamento è revocabile in ogni tempo, senza pregiudizio delle penalità stabilite dagli articoli seguenti. Potrà farsi luogo in ispecial modo alla revoca temporanea o definitiva dell'autorizzazione nei casi in cui:

*a)* nell'Istituto non sia continuo l'adempimento di una o più delle condizioni prescritte dall'art. 3;

*b)* in cui il prodotto fabbricato sia difettoso;

*c)* i produttori delle sostanze soggette al controllo di genuinità non si uniformino alle norme speciali stabilite nel presente regolamento;

*d)* l'Istituto estero non adempia una delle condizioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25.

Art. 30.

Sono soggetti alle pene comminate dell'art. 4 della legge, senza pregiudizio dei provvedimenti riservati all'autorità amministrativa a tutela della sanità pubblica e delle maggiori pene sancite dal Codice penale pei reati da esso previsti, i contravventori alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 31.

Il controllo non esime l'Istituto dalle responsabilità penali ed anche civili.

Lo Stato non assume per il fatto del controllo alcuna responsabilità.

Art. 32.

Per le ispezioni previste dal presente regolamento sarà dovuta al medico provinciale l'indennità di L. 10 al giorno oltre la spesa di viaggio; e agli altri delegati governativi saranno dovute le indennità di trasferta e di diaria nella misura corrispondente al grado.

---

*Il numero* CLXXXIV *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Pistoia in data 30 novembre 1904, approvata dal Consiglio scolastico nell'adunanza del 3 giugno 1905;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La R. scuola tecnica di Pistoia è intitolata al nome di Enrico Betti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

L. Bianchi.

Visto, *Il guardasigilli:* C. Finocchiaro-Aprile.

---

*Il numero* CLXXXVI *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sulla istituzione dei Collegi di probi-viri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione di detta legge, approvato con R. decreto 26 aprile 1894, n. 179;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia ed i culti e per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un Collegio di probi-viri per le industrie della macinazione dei cereali, della panificazione e della pastificazione, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e giurisdizione sul territorio del Comune stesso.

Art. 2.

Il Collegio suddetto sarà formato di dieci componenti di cui cinque industriali e cinque operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

C. Finocchiaro-Aprile.

Rava.

Visto, *Il guardasigilli:* C. Finocchiaro-Aprile.

*Il numero* CLXXXVIII *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sulla istituzione dei Collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione di detta legge, approvato con R. decreto 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il R. decreto 4 novembre 1900, n. 328, col quale furono istituiti in Napoli undici Collegi di probiviri per le industrie;

Sentito l'avviso degli enti interessati indicati nello articolo 2° della legge suddetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia ed i culti e per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogate le circoscrizioni elettorali dei Collegi di probiviri per le industrie portanti i numeri 2, 4, 7, 8, 9, 10, e 11, istituiti in Napoli con R. decreto 4 novembre 1900, n. 328;

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali dei Collegi di probiviri di cui all'articolo precedente sono stabilite come nella tabella che si riporta qui appresso:

| N. del Collegio | Sedi di ciascun Collegio | CIRCOSCRIZIONE di ciascun Collegio | Industrie per cui il Collegio fu proposto |
|---|---|---|---|
| 2° | Napoli | Napoli — Pozzuoli — Castellammare di Stabia — Torre Annunziata | Industrie metallurgiche e meccaniche. |
| 4° | Napoli | Napoli — Portici — Barra — Torre del Greco — Boscotrecase — Resina — San Giuseppe Vesuviano | Industrie tessili. |
| 7° | Napoli | Napoli — San Giovanni a Teduccio — Resina — Castellammare di Stabia | Industrie delle pelli. |
| 8° | Napoli | Napoli — Torre del Greco — Resina | Industria della oreficeria. |
| 9° | Napoli | Napoli — Resina — Portici | Industria del vetro e ceramica. |
| 10° | Napoli | Napoli — Casoria — San Giovanni a Teduccio — Castellammare di Stabia — Secondigliano — Gragnano | Industria della macinazione dei cereali, della panificazione e della pastificazione. |
| 11° | Napoli | Napoli | Industrie chimiche e dei medicinali. |

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

C. Finocchiaro-Aprile.

Rava.

Visto, *Il guardasigilli*: C. Finocchiaro-Aprile.

---

*Il numero* CXC *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui Collegi di probiviri;

Veduto il regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R. decreto 26 aprile 1894, n. 179;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge sopracitata;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia ed i culti e per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un Collegio di probiviri per l'industria edilizia con sede in Pallanza e con giurisdizione su tutti i Comuni componenti quel Circondario.

Art. 2.

Il Collegio sarà formato di sedici componenti, dei quali otto industriali ed otto operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

C. Finocchiaro-Aprile.

Rava.

Visto, *Il guardasigilli*: C. Finocchiaro-Aprile.

---

*Il numero* CXCI *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguenti decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Veduto il testamento olografo di Felice Ollier, in data 14 maggio 1899, col quale si lascia alla « Scuola maschile del Villair » in Courmayeur, un legato di lire duemila;

Veduta l'istanza del presidente della Scuola predetta per essere autorizzato ad accettare il lascito di Felice Ollier;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'istituzione « Scuola maschile del Villair » in Courmayeur, è autorizzata ad accettare il lascito di lire duemila disposto a suo favore dal fu Felice Ollier.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 luglio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

L. BIANCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

*La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti:*

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. CLXXXV (Dato a Roma, il 16 aprile 1905), col quale l'asilo infantile di Veccana (Como) viene eretto in ente morale e viene approvato lo statuto organico.

N. CLXXXVII (Dato a Roma, l'8 giugno 1905) col quale si concentra nella Congregazione di carità di Assisi (Perugia), l'opera pia Gabriele Sermattei-Confidati, ed in pari tempo si trasforma l'attuale fine del suo patrimonio (distribuzione di pane ai poveri) nell'altro di sussidiare a domicilio gli infermi poveri.

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio:

N. CLXXXIX (Dato a Roma, il 18 giugno 1905), col quale si modifica lo statuto della Società di mutuo soccorso fra i camerieri, caffettieri, cuochi ed interpreti addetti agli alberghi, in Venezia.

**Relazione** *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 18 giugno 1905, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sant'Andrea Apostolo del Jonio (Catanzaro).*

SIRE!

Un'inchiesta di recente eseguita ha posto in luce gravi irregolarità nell'Amministrazione del comune di Sant'Andrea Apostolo del Jonio, la quale da vario tempo aveva richiamato l'attenzione della Prefettura.

Si è constatato che i servizi pubblici sono del tutto trascurati e che gli amministratori subordinano, nei loro atti, l'interesse generale a quello privato o personale.

I beni rustici comunali, infatti, vengono concessi in fitto per interposta persona ai consiglieri comunali o ai loro parenti a prezzi irrisori, e ugualmente le concessioni di suolo pubblico sono di frequente fatte a prezzi di favore.

È inoltre risultato che nell'appalto del dazio consumo sono cointeressati due consiglieri comunali, che il segretario comunale non ha versato integralmente i diritti di segreteria, e che, con la tolleranza degli amministratori, ha riscosso somme appartenenti al Comune; che allo stesso segretario si è concesso l'uso del fabbricato già adibito per le scuole comunali senza che ne corrisponda il fitto; che il sindaco si era appropriato la somma di L. 1073.50 rappresentante la cauzione di un appaltatore, somma che ora è stata versata; che il pubblico danaro viene sperperato col concedere gratificazioni ingiustificate, o con rimborsi di spese per viaggi, fatti dagli amministratori più nell'interesse proprio che nell'interesse del Comune.

Di fronte a fatti così gravi, per alcuni dei quali è stata anche compiuta una istruttoria giudiziaria e gli atti relativi dalla Camera di consiglio sono stati trasmessi alla Procura generale per essere sottoposti alla sezione di accusa, i rimedi ordinari sono inadeguati, onde reputo doveroso sottoporre alla firma Augusta di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sant'Andrea Apostolo del Jonio.

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sant'Andrea Apostolo del Jonio, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Alfredo Lomonaco è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.

**Relazione** *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 24 luglio 1905, riguardante la nomina del commissario straordinario del comune di Montecatini (Lucca).*

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto col quale, in esecuzione della legge 29 giugno ultimo scorso, si provvede alla nuova nomina del R. commissario pel comune di Montecatini.

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto col quale fu sciolto il Consiglio comunale di Montecatini;

Veduto l'art. 5 della legge 29 giugno ultimo scorso, n. 353;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor cav. Cesare Gallotti è nominato R. commissario straordinario in esecuzione della citata legge 29 giugno ultimo scorso, n. 353, fino all'insediamento dei Consigli comunali dei tre comuni di Pieve a Nievole, Bagni di Montecatini e Montecatini Valdinievole.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 24 luglio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.

## MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

### Notificazioni.

Con R. decreto del 2 luglio 1905, registrato alla Corte dei conti il 12 stesso, la Società di M. S. degli operai di Lesa è stata autorizzata ad accettare la donazione ad essa fatta dal sig. conte Stefano Stampa, con atto 26 gennaio 1905, registrato e pubblicato il 27 gennaio 1905 per notaio Mario Prola e successivo atto di rettifica 23 febbraio 1905, registrato e pubblicato il 6 marzo 1905 per notaio predetto, di un appezzamento di terreno in regione Pizzo, mappa nn. 331 e 332 di mq. 481, per costruirvi la sede sociale.

Con R. decreto del 2 luglio 1905, registrato alla Corte dei conti il 12 dello stesso mese, la Società operaia di M. S. in Laveno e frazioni, è stata autorizzata ad accettare il legato di lire cento, disposto a suo favore dalla signora Giulia Robustelli fu Domenico, con testamento del 6 novembre 1902, per notar Giuseppe Ranchi, registrato e pubblicato il 25 gennaio 1905.

Con decreto del 29 luglio 1905 il ministro di agricoltura, industria e commercio, vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Udine, ha imposto la cura obbligatoria delle piante infette dalla *Diaspis pentagona* nel Comune di Remanzacco.

## MINISTERO DEL TESORO

### Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: 1° n. 620,440 d'inscrizione della soppressa Direzione di Firenze, per L. 150, al nome di *Lussiana* Annetta del fu Giovanni; 2° n. 858,042 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 50; 3° n. 866,014, id. id. per L. 65 al nome di Lussiana Augusto fu *Alessandro Bartolomeo*, minore sotto la tutela di Cavalli Francesco, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi rispettivamente, il 1° ad *Alliaud* Annetta od Anna, fu Giovanni, vedova di Lussiana Bartolomeo-Alessandro: ed il 2° e il 3° a Lussiana Augusto fu *Bartolomeo-Alessandro*, minore, ecc., veri proprietari delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 31 luglio 1905.

*Pel direttore generale*
ZULIANI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Il signor Aldo Rossi fu Federico ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 286 ordinale, n. 132 di protocollo e n. 1400 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Cremona, in data 26 aprile 1905, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 480, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1904.

A' termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Rossi Aldo fu Federico i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 31 luglio 1905.

*Il direttore generale*
MANCIOLI.

### Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 1° agosto, in lire 100.00.

AVVERTENZA

*La media del cambio odierno essendo di L. 99.99 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 1° occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.*

## MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

### Ispettorato Generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro *(Divisione Portafoglio).*

*31 luglio 1905.*

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Senza cedola | Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi. |
|---|---|---|---|
| 5 % *lordo* | 105,11 87 | 103,11 87 | 104,78 17 |
| 4 % *netto* | 104,75 83 | 102,75 83 | 104,42 13 |
| 3 1/2 % *netto* | 103,20 83 | 101,45 83 | 102,91 35 |
| 3 % *lordo* | 74,00 — | 72,80 — | 73,19 67 |

# CONCORSI

## IL GUARDASIGILLI

### MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visti gli articoli 2, 3, e 4 della legge 8 giugno 1890, n. 6878 (serie 3ª), sull' ammissione e sulle promozioni nella magistratura e 3 a 13 del R. decreto 10 novembre 1890, n. 7279 (serie 3ª), contenente le disposizioni per l'esecuzione della legge stessa, nonchè il R. decreto 15 agosto 1893, n. 484, contenente alcune modificazioni alle disposizioni anzidette;

**Decreta:**

Art. 1.

È aperto un concorso a n. 200 posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso dovranno presentare domanda in carta da bollo al Ministero di grazia e giustizia e dei culti entro il 31 agosto 1905, col mezzo del procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione risiedono.

Art. 3.

La domanda scritta e firmata dall'aspirante, indicherà con precisione il domicilio del medesimo.

Inoltre dovrà essere corredata dalla *copia integrale* dell'atto di nascita, e dai documenti atti a provare che l'aspirante:

1° è cittadino italiano;

2° ha l'esercizio dei diritti civili;

3° ha conseguita la laurea in giurisprudenza in un'Università italiana;

4° non trovasi in alcuno dei casi preveduti negli articoli 5 a 7 e 8, nn. 2, 3, 4 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 2ª), modificata con l'art. 32 del R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª).

Gli aspiranti che già appartengono all'ordine giudiziario sono dispensati dall'obbligo di produrre i documenti di cui ai nn. 1, 2 e 4.

Il diploma di laurea in giurisprudenza potrà essere presentato al Ministero anche cinque giorni prima di quello fissato per l'inizio delle prove scritte.

Art. 4.

Il concorso avrà luogo nella capitale del Regno, mediante esame secondo le norme stabilite negli articoli 5 a 13 del R. decreto 10 novembre 1890, n. 7279, con le modificazioni disposte dal successivo R. decreto 15 agosto 1893, n. 484.

L'esame consiste:

1. In una prova scritta su ciascuno dei seguenti gruppi di materie:

*a*) filosofia del diritto e storia del diritto italiano;

*b*) diritto romano;

*c*) diritto costituzionale ed amministrativo;

*d*) diritto e procedura civile;

*e*) diritto e procedura penale;

*f*) diritto commerciale.

2. In una prova orale sulle materie dell'esame scritto, ed inoltre sul diritto internazionale e sul diritto ecclesiastico.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 16, 17, 18, 20, 21 e 22 novembre 1905, alle ore 9.

Art. 6.

Per essere dichiarato idoneo è necessario che il candidato abbia conseguito nell'insieme delle prove scritte ed orali non meno di centonovantasei punti sopra duecentottanta, sempre che abbia riportati almeno dodici voti su venti nelle singole prove scritte ed orali.

Art. 7.

I candidati dichiarati idonei, che avranno compiuti i 21 e non ancora i 30 anni di età, conseguiranno i posti messi a concorso nell'ordine della loro classificazione.

In caso di parità di voti saranno preferiti i più anziani di laurea, ed in caso di parità di data anche della laurea, i più anziani di età.

I concorrenti che avranno riportato i pieni voti in tutte le materie dell'esame, ed avranno ottenuto una dichiarazione di merito distinto da parte della Commissione, saranno nominati uditori con precedenza ad ogni altro; essi godranno, appena nominati, di una indennità di L. 1500 all'anno e potranno presentarsi all'esame pratico per l'abilitazione alle funzioni giudiziarie dopo un solo anno di uditorato.

Roma, 12 luglio 1905.

*Il ministro*
C. FINOCCHIARO-APRILE.

3

## MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

### IL MINISTRO

Veduta la legge 12 giugno 1904, n. 253;

**Decreta:**

È aperto il concorso per professore ordinario alla cattedra di botanica nell'Università di Napoli.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione in carta legale da L. 1.20 al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 10 ottobre 1905.

Non sarà tenuto conto delle istanze che pervengano dopo quel giorno, anche se presentate in tempo alle autorità scolastiche locali o agli uffici postali o ferroviari.

Con la domanda ciascun candidato dovrà inviare:

*a*) un'esposizione della sua vita scientifica, contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni, con l'indicazione dei principali risultati ottenuti;

*b*) i titoli e le pubblicazioni predette, queste ultime, possibilmente, in numero di copie non minore di 5, per farne la distribuzione ai termini prescritti dal regolamento;

*c*) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni medesime, in carta libera ed in numero di 6 esemplari.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento governativo, debbono, inoltre, presentare il certificato penale in data non anteriore al 10 settembre 1905.

Non sono ammessi i lavori manoscritti e non saranno accettate pubblicazioni o parti di esse che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.

Roma, addì 6 giugno 1905.

*Il ministro*
L. BIANCHI.

3

IL MINISTRO

Veduta la legge 12 giugno 1904, n. 253;

**Decreta:**

È aperto il concorso per professore straordinario alle cattedre di psicologia sperimentale nelle Regie Università di Roma, Torino e Napoli.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione in carta legale da L. 1.20 al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 25 ottobre 1905.

Non sarà tenuto conto delle istanze che pervengano dopo quel giorno, anche se presentate in tempo alle autorità scolastiche locali o agli uffici postali o ferroviari.

Con la domanda ciascun candidato dovrà presentare:

*a*) un'esposizione della sua vita scientifica, contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni con l'indicazione dei principali risultati ottenuti;

*b*) i titoli e le pubblicazioni predette, queste ultime, possibilmente, in numero di copie non minore di 5, per farne la distribuzione ai termini prescritti dal regolamento;

*c*) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni medesime, in carta libera ed in numero di 6 esemplari.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento governativo debbono, inoltre, presentare il certificato penale in data non anteriore al 25 settembre 1905.

Non sono ammessi i lavori manoscritti e non saranno accettate pubblicazioni, o parte di esse, che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.

Roma, addì 18 giugno 1905.

*Il ministro*
L. BIANCHI.

3

IL MINISTRO

Veduta la legge 12 giugno 1904, n. 253;

**Decreta:**

È aperto il concorso per professore ordinario alla cattedra di anatomia comparata nella R. Università di Pavia.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione in carta legale da L. 1.20 al Ministero della pubblica istruzione, non più tardi del 10 ottobre 1905.

Non sarà tenuto conto delle istanze che pervengano dopo que giorno, anche se presentate in tempo alle autorità scolastiche locali o agli uffici postali o ferroviari.

Con la domanda ciascun candidato dovrà inviare:

*a*) un'esposizione della sua vita scientifica, contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni, con l'indicazione dei principali risultati ottenuti;

*b*) i titoli e le pubblicazioni predette, queste ultime, possibilmente, in numero di copie non minore di 5, per farne la distribuzione ai termini prescritti dal regolamento;

*c*) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni medesime, in carta libera ed in numero di 6 esemplari.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento governativo debbono, inoltre, presentare il certificato penale in data non anteriore al 10 settembre 1905.

Non sono ammessi i lavori manoscritti e non saranno accettate pubblicazioni o parti di esse che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.

Roma, addì 6 giugno 1905.

*Il ministro*
L. BIANCHI

3

IL MINISTRO

Veduta la legge 12 giugno 1904, n. 253;

**Decreta:**

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di chimica docimastica nella R. Università di Palermo.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione in carta legale da L. 1.20 al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 30 novembre 1905.

Non sarà tenuto conto delle istanze che pervengano dopo quel giorno, anche se presentate in tempo alle autorità scolastiche locali o agli uffici postali o ferroviari.

Con la domanda ciascun candidato dovrà inviare:

*a*) un'esposizione della sua vita scientifica, contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni con l'indicazione dei principali risultati ottenuti;

*b*) i titoli e le pubblicazioni predette, queste ultime, possibilmente, in numero di copie non minore di 5, per farne la distribuzione ai termini prescritti dal regolamento;

*c*) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni medesime, in carta libera ed in numero di 6 esemplari.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento governativo debbono, inoltre, presentare il certificato penale in data non anteriore al 31 ottobre 1905.

Non sono ammessi i lavori manoscritti e non saranno accettate pubblicazioni, o parte di esse, che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.

Roma, 20 luglio 1905.

*Il ministro*
L. BIANCHI

3

IL MINISTRO

Veduta la legge 12 giugno 1904, n. 253;

**Decreta:**

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di chimica farmaceutica nella R. Università di Cagliari.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione in carta legale da L. 1.20 al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 30 novembre 1905.

Non sarà tenuto conto delle istanze che pervengano dopo quel giorno, anche se presentate in tempo alle autorità scolastiche locali o agli uffici postali o ferroviari.

Con la domanda ciascun candidato dovrà inviare:

*a*) un'esposizione della sua vita scientifica, contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni, con l'indicazione dei principali risultati ottenuti;

*b*) i titoli e le pubblicazioni predette, queste ultime possibilmente in numero di copie non minore di 5, per farne la distribuzione ai termini prescritti dal regolamento;

*c*) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni medesime, in carta libera ed in numero di 6 esemplari.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento governativo debbono, inoltre, presentare il certificato penale in data non anteriore al 31 ottobre 1905.

Non sono ammessi i lavori manoscritti e non saranno accettate pubblicazioni, o parte di esse, che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.

Roma, 20 luglio 1905.

*Il ministro*
L. BIANCHI.

3

# Parte non Ufficiale

## DIARIO ESTERO

Il progetto attribuito all'Imperatore Guglielmo di fare del Baltico un mare chiuso prosegue ad essere largamente commentato dalla stampa, la quale però nel complesso non lo crede verosimile nè di facile attuazione, occorrendovi il consenso di tutte le potenze marittime.

Lo stesso *Standard* con tutta la sua nota germanofobia crede impossibile che l'Imperatore Guglielmo II, che è uomo di senso pratico, si sia messo a sollevare in questo momento una questione di così colossale importanza, la quale non solo metterebbe in moto tutta la diplomazia europea, ma probabilmente anche tutte le flotte di Europa.

Il *Daily Telegraph* è poi anche più esplicito in questo senso, e attribuisce le notizie del *Daily Express*, che hanno prodotto tanta agitazione in Europa e commenti, alle invenzioni giornalistiche sensazionali.

Il progetto poi non incontra neanche le simpatie della Danimarca ed un dispaccio da Copenhaghen 30 al *Times* dice:

« La notizia che la Germania e la Russia vorrebbero chiuso il mar Baltico, con l'appoggio indiretto della Svezia e della Danimarca, allo scopo di proteggersi contro l'Inghilterra, è stata considerata come priva d'importanza; ma d'improvviso l'ipotetico progetto è divenuto il tema delle discussioni generali. Una delle ragioni di questo cambiamento sta nel fatto che Guglielmo II, il quale si è già incontrato con Re Oscar e con lo Czar, giungerà qui domani. La stampa danese è quasi unanime nel dichiarare che la Danimarca intende mantenere una completa neutralità, e di non legarsi con alcun trattato diretto contro l'Inghilterra, la quale è ad un tempo, per la Danimarca, l'ideale della libertà politica e il suo miglior cliente.

« Dato il contegno dell'opinione pubblica danese, Guglielmo II non avrebbe probabilità di successo se realmente cercasse di assicurarsi l'appoggio della Danimarca per l'idea che gli si attribuisce. I giornali tedeschi sbagliano dicendo che la Danimarca è priva di flotta. La Danimarca possiede fortissime difese da costa e, oltre al suo eccellente sistema di mine sommerse, dispone di oltre trenta torpediniere ».

Queste informazioni del *Times* sono confermate da altre che sul proposito il corrispondente danese del *Daily Mail* invia al suo giornale.

Egli telegrafa:

« Una violenta emozione è stata prodotta in tutti i circoli danesi da questa informazione. Ho intervistato in proposito uno dei principali uomini politici danesi; egli mi disse di avere ragione di credere che tutto al più questa voce sparsa potrebbe esser un *ballon d'essai*. Il solo desiderio della Danimarca – aggiunse l'uomo di Stato danese – è quello di mantenere relazioni cordiali con tutte le potenze poichè una politica di avventure sarebbe impossibile e un delitto. La Danimarca non può avere nella sua politica che uno scopo completo ed assoluto: neutralità; e sarebbe bene anzi che le grandi potenze lo riconoscessero senza riguardo ».

* * *

L'importante rivista inglese *Colliers Magazine* pubblica un'intervista che un suo redattore ebbe a Tokio col primo ministro giapponese, barone Katsura, sugli intendimenti futuri del Giappone.

Il Katsura autorizzò il giornalista a pubblicare la seguente testuale dichiarazione:

« Il Giappone non ha altra ambizione che di conservare la propria indipendenza nazionale e non ha affatto desiderio d'ingrandimenti territoriali o di supremazia. La Russia, però, deve pagare il conto della guerra tanto dal punto di vista politico, quanto per gli altri punti di vista. Il nostro programma in Oriente è identico a quello degli Stati Uniti e dell'Inghilterra. Noi abbiamo intenzione, nel nostro interesse e per il bene del mondo, di cooperare con tutte le nazioni per imporre alla Corea e alla Cina i benefici dei progressi moderni, che sono stati imposti a noi. La Cina e la Corea sono tra le mani di funzionari ignoranti e corrotti.

« Noi vogliamo correggere, per quanto è possibile, questo stato di cose, facendo penetrare le idee commerciali moderne sia con la persuasione, se è possibile, sia con la forza, se è necessario. In conclusione il Giappone fa sapere al mondo intero che è pronto a combattere qualunque nazione che tenti di invadere quelli che noi consideriamo i limiti della nostra sicurezza nazionale ».

* * *

Sull'incidente franco-tedesco avvenuto in Africa e del quale il telegrafo trasmise le prime notizie, la officiosa *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* pubblica che, secondo notizie ufficiali giunte da Kamerun, l'incidente avvenne per il fatto che un distaccamento di truppe francesi indigene senegallesi invase e saccheggiò illegalmente una fattoria tedesca nel Missum, durante l'assenza del capo del distretto tedesco. Quando questi ritornò a Missum fu accolto da colpi d'arma da fuoco. La sua scorta rispose al fuoco per difendersi, uccidendo 5 aggressori e facendone prigionieri 4.

Il governatore del Kamerun ha inviato il comandante delle truppe imperiali del protettorato a Gabon per presentare un reclamo e regolare la vertenza e si mise nello stesso tempo in relazione col governatore del Congo francese che gli propose d'inviare una Commissione sulla località per regolare la questione di frontiera.

Il governatore del Kamerun ha accolto la proposta.

* * *

L'*Agenzia Reuter* ha da La Canea:

« Il Comitato dell'insurrezione ha inviato una nota ai consoli esteri in risposta a quella delle potenze del 15 luglio. Esso deplora di non potere accettare le riforme che sono soltanto amministrative e insiste vivamente presso le potenze perchè abbiano a studiare sul luogo tutte le questioni relative al problema cretese.

« Un dispaccio da Candia annuncia che a partire dal 21 luglio è stata messa in vigore la legge marziale nei distretti sottoposti alla sorveglianza inglese. Il comandante inglese che comanda il distretto è stato investito di poteri speciali ».

## NOTIZIE VARIE

### ITALIA.

S. M. il Re è giunto stamane, con treno speciale, alle ore 8.30 a Borgo San Dalmazzo, ove venne ricevuto da S. M. la Regina, recatasi al suo incontro, ed ossequiato dalle locali autorità.

Gli augusti Sovrani ripartirono subito per Sant'Anna di Valdieri.

La popolazione acclamò vivamente le LL. MM.

---

**Il contratto per l'acquedotto pugliese.** — Ieri, alle 11, al Ministero dei lavori pubblici, avanti S. E. il sottosegretario di Stato, Pozzi, venne stipulato il contratto per la concessione della costruzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese. Come è noto, la ditta concessionaria, Antico e soci in accomandita, ora trasformatasi in anonima, assume la concessione per l'importo di 124 milioni di lire per la durata di 90 anni; però i lavori dovranno essere compiuti entro 11 anni dalla data di approvazione del contratto.

Al contratto hanno apposto la firma l'on. Pozzi pel ministro e il senatore Bombrini presidente del Consiglio d'amministrazione della Società anonima.

Fungeva da notaio l'avv. Giusti del Ministero, e testimoni erano i segretari di gabinetto avv. cav. De Giura e cav. Guglielmetti.

**Le analisi dei prodotti alimentari.** — Nelle riunioni che, per iniziativa di S. E. il ministro Rava, tennero in Roma i direttori delle stazioni agrarie e dei laboratori di chimica agraria del Regno, fra i diversi ed importanti argomenti trattatisi vi fu quello inteso a stabilire le norme da seguirsi nella esecuzione delle analisi chimiche delle più importanti sostanze prodotte od adoperate dagli agricoltori.

Le norme relative sono state largamente discusse e talune, meglio che in passato, messe in armonia con quelle seguite dagli altri Stati per l'esame chimico delle merci di scambio internazionale.

Le dette norme sono state a cura del Ministero d'agricoltura e commercio raccolte in un volume testè pubblicato, nel quale contiensi la descrizione dei metodi ufficiali da seguirsi nelle analisi delle uve, dell'aceto, delle sostanze tartariche, degli alcols, delle acquaviti e dei liquori, degli olii commestibili, delle sostanze tanniche, dei foraggi, del latte, del burro, dei formaggi, delle sostanze anticrittogamiche, dei concimi, delle terre e delle acque potabili.

L'indovinata pubblicazione corrisponde a quanto venne stabilito dalla legge 11 luglio 1904, contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, e viene opportunamente a tutela di un nostro cospicuo ramo commerciale.

**Società « Dante Alighieri ».** — Essendo probabile, per il 20 settembre, a Roma, l'intervento del sindaco con la Giunta di Palermo, il XV Congresso della « Dante Alighieri » in questa città, per nuova disposizione della presidenza, sarà tenuto nei giorni dal 24 al 26 settembre.

Per le facilitazioni di viaggio sono in corso trattative con la Navigazione generale e con le ferrovie dello Stato.

**Onorificenze ad ufficiali italiani.** — Il Governo inglese ha conferito la medaglia commemorativa della campagna del Somaliland agli ufficiali di marina italiani che cooperarono con gli inglesi nella spedizione contro il Mad Mullah.

**Il X Congresso internazionale di navigazione interna e marittima.** — A favore dei congressisti del X Congresso internazionale di navigazione che si terrà a Milano e del quale pubblicammo parecchio tempo addietro il particolareggiato programma, vennero concesse speciali facilitazioni per viaggi sulle ferrovie dello Stato. A ciascun congressista verrà rimesso un libretto di 15 scontrini, valevoli per 15 viaggi con la riduzione del 75 per cento sui normali prezzi di tariffa.

L'uso di tali scontrini verrà disciplinato da apposite disposizioni, per modo che i partecipanti al Congresso possano recarsi a Milano, e poi, a Congresso finito, possano utilizzarli a loro piacimento.

Le numerose iscrizioni, l'importanza degli argomenti che verranno discussi, il valore delle memorie presentate da valentissimi tecnici, le interessanti escursioni organizzate ufficialmente dal Congresso, nonchè i festeggiamenti che si preparano non solo a Milano, ma a Genova, a Spezia, a Venezia, per mezzo dei Comitati locali costituitisi in queste tre ultime città, lasciano presumere che il X Congresso internazionale ospitato in Italia avrà un successo non inferiore a quello dei precedenti Congressi di Dusseldorf, di Bruxelles, di Parigi, ecc.

**Per l'esportazione dei vini italiani.** — Il *Bollettino degli agricoltori* pubblica che S. E. il ministro dell'agricoltura ha dato le disposizioni necessarie affinchè vengano iniziate le pratiche occorrenti per l'istituzione di una Stazione enotecnica governativa a San Paulo del Brasile, mantenendo così la promessa fatta al Parlamento. Accogliendo poi il voto dei principali esportatori di vini, S. E. il ministro ha disposto che presso le Stazioni enotecniche all'estero si istituiscano delle Mostre campionarie permanenti.

**Servizio postale.** — Il Ministero delle poste e dei telegrafi notifica che, a cominciare dal 1° agosto prossimo, l'ufficio postale italiano di La Canea sarà autorizzato ad eseguire il servizio delle riscossioni (escluso il protesto degli effetti) nei rapporti con gli uffici del Regno, della Repubblica di San Marino e della Colonia Eritrea.

**Marina militare.** — La R. nave *Aretusa* è giunta ad Aden.

**Marina mercantile.** — Da Aden ha proseguito per Bombay il *D. Balduino*, della N. G. I. Il *Centro America*, della Veloce, è giunto venerdì scorso a Colon. — Da Porto Said ha transitato, diretto a Calcutta, l'*Alberto Treves* della Società Veneziana.

## ESTERO.

**La situazione economica di Odessa ed i mercati granari.** — La *Rumenische Correspondenz* scrive:

« La catastrofe da cui fu colpita la città di Odessa si ripercuoterà su quel mercato granario d'importanza mondiale e anche sugli altri mercati granari. Le grandi case di esportazione hanno subito perdite enormi che si fanno ascendere a 600 milioni di franchi. Queste case sono intenzionate di trasferirsi a Costanza, Galatz o Braila. Anche che il moto insurrezionale dovesse acquietarsi a Odessa, mancherebbero per ora le condizioni di fatto per poter riprendere la sua attività commerciale, mancando i mezzi di caricazione e di trasporto.

Queste condizioni influiranno sull'esportazione di granaglie russe per la Rumenia e l'Austria-Ungheria, che subirà notevoli ritardi ».

**La marina mercantile britannica.** — Secondo le cifre ufficiali pel 1904, ora pubblicate dal *Board of Trade*, la marina mercantile britannica, compresa quella delle Colonie contava alla fine di quell'anno 37,055 navi di una portata complessiva di tonnellate 12,156,101, mentre nel 1903 le navi erano 36,406 e le tonnellate di registro 11,831,439 e nel 1902 le navi erano 35,781 e le tonnellate di registro 11,556,745.

Le navi a vela sono aumentate da 22,036 che erano nel 1902 a 22,334.

Il maggior tonnellaggio complessivo in registro è quello del porto di Liverpool con 2,678,766 tonnellate; seguono quello di Londra con 2,111,107 tonnellate, quello di Glascow con 1,677,359, e i porti di Tyne con 564,166.

Le navi britanniche impiegate nel commercio di cabottaggio ed internazionale nel Regno Unito ammontarono nel 1904 a 14,479, con 10,278,422 tonnellate di registro e 259,489 persone d'equipaggio di cui 176,975 sudditi britannici, 39,832 stranieri e 42,682 indiani.

Nel 1902 le navi erano state 14,426 con 9,805,701 tonnellate e

254,540 persone d'equipaggio di cui 174,538 sudditi britannici, 39,825 stranieri e 39,177 indiani.

Nel 1904 si costruirono nel Regno Unito, all'infuori di navi da guerra e di quelle per commissione estera, 1043 navi con un tonnellaggio complessivo di 735,384 unità.

In confronto del 1903 vi è una diminuzione di 120 nel numero delle navi costruite, ma un aumento nel tonnellaggio.

# TELEGRAMMI

## (Agenzia Stefani)

BELGRADO, 31. — In seguito alla votazione di ballottaggio di ieri la Skupstina sarà composta di 80 radicali indipendenti, di 55 moderati, di 14 nazionalisti, di 3 liberali, di 4 progressisti, di 2 socialisti e di uno del partito dei contadini.

NEW-ORLEANS, 31. — Ieri si sono verificati tre decessi per febbre gialla. Sono stati segnalati ventisette nuovi casi.

TOKIO, 31. — L'ammiraglio russo Rodjestvenski può ora alzarsi da letto e riposare sopra una poltrona; però da ieri egli accusa forti dolori ad un piede, che destano qualche preoccupazione nei medici che lo curano.

COPENAGHEN, 31. — Oggi nel pomeriggio è giunto l'Imperatore Guglielmo a bordo dello yacht imperiale *Hohenzollern*.

LONDRA, 31. — Il ministro per le Indie, Brodrick, rispondendo ad analoga interrogazione, dichiara che l'incidente Curzon è chiuso. La divergenza tra lord Kitchener ed il viceré è stata definita. Il viceré ha dichiarato che metterà lealmente in esecuzione le riforme deliberate dal Governo.

PIETROBURGO, 31. — Il generale Linievitch telegrafa: Nessun combattimento è avvenuto sul fronte dell'esercito nella regione di Hi-ling-tchen.

Uno dei nostri distaccamenti, situato al nord di Cun-gou-lin, ha avuto uno scontro il 23 corr. con una banda di kongusi. Il 24 quel nostro distaccamento ha occupato Ehr-da-gu dopo averne cacciati i kongusi. Il 26 le nostre truppe si sono avanzate, scambiando un continuo fuoco di fucileria con gli avamposti giapponesi, che si sono ritirati.

Le truppe russe si sono avvicinate a Ma-lou-gou ed ad un'altura situata all'ovest di un villaggio, che era occupato dal nemico.

Dopo aver bombardato le trincee giapponesi, il nostro distaccamento ha preso l'offensiva, ha attaccato le posizioni nemiche e se ne è impadronito.

Alle 6 pom. i giapponesi si sono ritirati, dopo aver subite perdite considerevoli, abbandonando i loro morti ed i loro feriti, fra cui un ufficiale.

Dopo aver terminato il suo compito il nostro distaccamento si è ritirato.

TANGERI, 31. — Il Governo portoghese ha comunicato al Maghzen che prenderà parte alla Conferenza internazionale per il Marocco.

LONDRA, 31. — *Camera dei lordi.* — Il ministro degli affari esteri, marchese di Lansdowne, dichiara che il Governo inglese, senza tener conto delle decisioni dei tribunali russi sulle prede di guerra, sosterrà presso il Governo russo le domande d'indennità che potranno avanzare i proprietari delle navi colate a fondo dagli incrociatori russi.

LONDRA, 31. — *Camera dei comuni.* — (*Continuazione*). — Il primo ministro, Balfour, dichiara che egli ritiene che la sessione legislativa potrà terminare verso il 12 agosto.

OYSTER-BAY, 31. — Il barone Rosen ed un altro plenipotenziario russo hanno fatto colazione presso il presidente Roosevelt. Essi hanno anche conferito con Roosevelt per accordarsi circa l'udienza particolare in forma ufficiale che il presidente darà a Witte, la quale avrà luogo probabilmente giovedì, due giorni prima del ricevimento di tutti i plenipotenziari per i negoziati di pace fra la Russia ed il Giappone.

COPENAGHEN, 1. — Iersera al castello reale di Bernstorff ebbe luogo un pranzo, al quale assistettero l'Imperatore Guglielmo, i membri della famiglia reale danese, il presidente del Consiglio ed il ministro degli affari esteri.

Il Re e l'Imperatore si scambiarono brindisi.

PIETROBURGO, 1. — Gli abitanti di Vladivostock emigrano in massa a Blagovestchenk.

BAKU, 1. — Lo sciopero si estende su tutta la linea ferroviaria del Caucaso. Da quarantotto ore sono giunti soltanto due treni da Rostoff.

PIETROBURGO, 1. — Oggi lo Czar presiederà a Peterhof il Consiglio dei ministri, il quale terminerà lo studio del progetto del Governo circa l'assemblea nazionale. V'interverranno pure parecchi membri del Consiglio dell'impero, il principe Michele Wolkonaki, Stickinski, Golubeff, il conte Bobrinski, presidente e Narishkine e Stunkhoff, membri del Comitato del partito liberale conservatore, costituitosi parecchi mesi or sono a Pietroburgo e le cui deliberazioni aiutarono molto il ministro Bouliguine a formulare le sue proposte. Si crede che il Consiglio non modificherà molto il progetto già emendato ed approvato dal Consiglio stesso. Si ritiene nondimeno possibile che vi si introduca qualche leggero cambiamento.

Il progetto dovrebbe essere promulgato il 12 agosto, anniversario della nascita dello Czarevich.

Si crede tuttavia generalmente a Pietroburgo che la data della pubblicazione del relativo manifesto imperiale ed il suo tenore dipenderanno dalla piega che prenderanno i negoziati per la pace.

L'opinione pubblica russa, secondo quanto si afferma, diventa un po' scettica circa il risultato di tali negoziati.

Informazioni dall'America dicono che il Giappone esigerà il pagamento di una forte indennità di guerra, ciò che costituirà un ostacolo insormontabile.

Il sentimento pubblico è quasi unanime nel respingere l'idea di una indennità che implicherebbe una umiliazione intollerabile per la Russia.

Se per questo o per altro motivo i negoziati di pace fallissero il manifesto dello Czar rivestirebbe in larga misura la forma di un indirizzo alla nazione sulla questione della continuazione della guerra.

Si afferma che le elezioni sono fissate pel 1° ottobre. L'assemblea si riunirà a Pietroburgo il 1° novembre (Vecchio stilo).

La legislatura durerà cinque anni.

Lo Czar avrà diritto di prorogare e di sciogliere l'assemblea e fissare la durata delle sessioni, secondo la quantità delle questioni da discutersi.

Le sedute dell'assemblea non saranno pubbliche; ma il presidente potrà autorizzare i giornalisti ad assistere alle sedute non assolutamente segrete, poichè le sedute potranno essere dichiarate segrete per ragioni di Stato dal presidente dell'assemblea oppure su domanda di trenta membri di essa.

L'assemblea potrà pronunciarsi non solo su tutte le leggi del Governo, ma anche su tutti i regolamenti provvisori relativi al bilancio, su tutti i crediti aperti dallo Stato, sul rapporto dell'uditore dei conti dell'Impero, sulle cessioni delle proprietà demaniali, sulla costituzione di Compagnie che chiedano privilegi eccezionali ed infine su tutte le altre questioni speciali che lo Czar giudicherà di dovere sottoporre all'assemblea.

Il ministro competente sarà incaricato di rivedere le leggi respinte dall'assemblea e dal Consiglio dell'Impero.

Le leggi approvate sia dal Consiglio dell'Impero sia dalle due assemblee saranno sottoposte all'Imperatore dal presidente del Consiglio dell'Impero, il quale esporrà nello stesso tempo, i motivi che inspirarono il Consiglio e l'assemblea circa il diritto di iniziativa.

Se trenta membri dell'assemblea esprimeranno al presidente il desiderio di presentare una legge nuova e di migliorarne una esistente ed uniscano a tale richiesta il testo della loro proposta,

il presidente sottoporrà la questione alla Commissione competente e poscia all'intera assemblea, che delibererà.

Se il ministro competente riterrà che la proposta debba essere presa in considerazione, essa seguirà la procedura legislativa ordinaria. Se invece, malgrado il parere contrario del ministro, due terzi dell'assemblea insisteranno nella proposta, il presidente dell'assemblea allora deferirà la questione al Consiglio dell'inpero che la sottoporrà allo Czar. Se questi permetterà che la proposta segua la procedura regolare il ministro dovrà studiare o redigere il progetto di legge.

Circa il diritto di interpellanza i membri dell'assemblea potranno segnalare ai rispettivi ministri le violazioni di legge e chiedere spiegazioni. La domanda delle spiegazioni dovrà essere firmata da trenta membri.

Il presidente sottoporrà allora la questione all'assemblea generale e ai ministri interessati che saranno invitati a fornire spiegazioni entro un mese.

Se i due terzi dell'assemblea non accettassero le spiegazioni fornite il presidente dell'assemblea dovrebbe sottoporre la questione allo Czar.

I membri dell'assemblea riceveranno un'indennità di dieci rubli al giorno, oltre le spese di viaggio.

COPENAGHEN, 1. — Al pranzo di Corte, che ebbe luogo iersera al castello di Bernstorff, il Re Cristiano ringraziò vivamente l'Imperatore Guglielmo per avere onorato la piccola Danimarca colla sua visita.

Soggiunse che il popolo danese si compiace di vedere l'Imperatore, cui dà cordialmente il benvenuto.

Il Re terminò bevendo alla salute dell Imperatore Guglielmo.

Questi, rispondendo, ricordò che il Re Cristiano lo nominò due anni fa ammiraglio danese.

« Mi compiaccio molto - soggiunse - di potermi presentare oggi al Re e soggiornare nello storico castello di Bernstorff, ospite del più nobile e del più vecchio dei Sovrani. Bevo alla salute del Re ».

VARSAVIA, 1. — A Gora Kalwarja, presso Varsavia, duemila scioperanti affamati attaccarono e saccheggiarono drogherie e trattorie.

Le truppe repressero i disordini.

Il comandante militare di Lodz ha soppresso il giornale *Gonjec Lodzki*, che aveva riprodotto notizie pubblicate dai giornali di Kiew, le quali dicevano che la città di Lodz spendeva giornalmente tremila rubli pel mantenimento delle truppe incaricate del mantenimento dell'ordine.

Il governatore generale ha ordinato che venga esercitata una censura più rigorosa sui giornali.

Iersera a Varsavia un agente di polizia fu ucciso con un colpo di arma da fuoco.

## OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

**del R. Osservatorio del Collegio Romano**

*del 31 luglio 1905*

| | |
|---|---|
| **Il barometro è ridotto allo zero** . . . | — |
| **L'altezza della stazione è di metri** . . | 50,60. |
| **Barometro a mezzodì** . . . . . . . | 758,33. |
| **Umidità relativa a mezzodì** . . . . . | 42. |
| **Vento a mezzodì** . . . . . . . . . . | SW. |
| **Stato del cielo a mezzodì** . . . . . . | sereno. |
| **Termometro centigrado** . . . . . . . | massimo 33,1. |
| | minimo 20,9. |
| **Pioggia in 24 ore** . . . . . . . . . . | — — |

*31 luglio 1905.*

**In Europa:** pressione massima a 766 sulla Baviera, minima a 750 sulla Scandinavia.

**In Italia nelle 24 ore:** barometro ovunque salito fino a 4 mill. in Sicilia; temperatura prevalentemente aumentata, qualche pioggia con temporali nel mezzogiorno e Sicilia.

**Barometro:** generalmente livellato tra 761 e 762.

**Probabilità:** venti deboli varî; cielo prevalentemente sereno con qualche temporale sparso.

## BOLLETTINO METEORICO

**dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica**

Roma, 31 luglio 1905.

| STAZIONI | STATO del cielo ore 7 | STATO del mare ore 7 | TEMPERATURA Massima | TEMPERATURA Minima |
|---|---|---|---|---|
| | | | nelle 24 ore precedenti | |
| Porto Maurizio | sereno | calmo | 29 1 | 23 2 |
| Genova | sereno | calmo | 30 3 | 23 4 |
| Massa Carrara | — | — | — | — |
| Cuneo | sereno | — | 30 6 | 20 4 |
| Torino | coperto | — | 29 7 | 21 0 |
| Alessandria | — | — | — | — |
| Novara | sereno | — | 33 0 | 20 2 |
| Domodossola | $^1/_4$ coperto | — | 30 9 | 16 9 |
| Pavia | sereno | — | 33 0 | 18 8 |
| Milano | sereno | — | 35 0 | 21 7 |
| Sondrio | sereno | — | 31 4 | 15 9 |
| Bergamo | sereno | — | 29 9 | 20 7 |
| Brescia | sereno | — | 33 4 | 18 3 |
| Cremona | sereno | — | 34 0 | 28 8 |
| Mantova | sereno | — | 31 5 | 22 0 |
| Verona | sereno | — | 31 2 | 22 9 |
| Belluno | sereno | — | 30 8 | 18 3 |
| Udine | sereno | — | 31 7 | 19 8 |
| Treviso | sereno | — | 34 2 | 22 3 |
| Venezia | nebbioso | calmo | 31 1 | 23 6 |
| Padova | sereno | — | 31 1 | 21 7 |
| Rovigo | $^1/_2$ coperto | — | 30 7 | 18 5 |
| Piacenza | sereno | — | 30 7 | 21 1 |
| Parma | sereno | — | 33 2 | 21 6 |
| Reggio Emilia | sereno | — | 32 0 | 21 5 |
| Modena | sereno | — | 30 6 | 21 8 |
| Ferrara | sereno | — | 30 3 | 22 0 |
| Bologna | sereno | — | 29 8 | 24 2 |
| Ravenna | sereno | — | 28 1 | 19 2 |
| Forlì | sereno | — | 30 0 | 19 2 |
| Pesaro | sereno | calmo | 28 6 | 19 0 |
| Ancona | sereno | calmo | 30 7 | 23 4 |
| Urbino | sereno | — | 23 6 | 20 4 |
| Macerata | sereno | — | 29 8 | 21 8 |
| Ascoli Piceno | sereno | — | 31 0 | 21 0 |
| Perugia | sereno | — | 29 6 | 21 0 |
| Camerino | sereno | — | 26 5 | 19 6 |
| Lucca | sereno | — | 31 3 | 20 0 |
| Pisa | sereno | — | 31 3 | 19 1 |
| Livorno | sereno | calmo | 30 5 | 22 4 |
| Firenze | sereno | — | 34 4 | 20 3 |
| Arezzo | sereno | — | 31 0 | 19 4 |
| Siena | sereno | — | 29 6 | 23 6 |
| Grosseto | sereno | — | 33 5 | 20 0 |
| Roma | sereno | — | 32 2 | 20 9 |
| Teramo | sereno | — | 31 2 | 19 4 |
| Chieti | sereno | — | 27 8 | 21 0 |
| Aquila | sereno | — | 28 1 | 15 9 |
| Agnone | sereno | — | 26 1 | 17 0 |
| Foggia | sereno | — | 29 8 | 21 8 |
| Bari | sereno | calmo | 28 0 | 21 2 |
| Lecce | sereno | — | 30 0 | 22 5 |
| Caserta | sereno | — | 32 0 | 21 7 |
| Napoli | sereno | calmo | 30 4 | 23 8 |
| Benevento | sereno | — | 31 5 | 17 4 |
| Avellino | sereno | — | 27 8 | 14 5 |
| Caggiano | sereno | — | 27 2 | 18 5 |
| Potenza | sereno | — | 25 8 | 15 8 |
| Cosenza | sereno | — | 31 0 | 19 0 |
| Tiriolo | sereno | — | 22 6 | 15 9 |
| Reggio Calabria | $^3/_4$ coperto | calmo | 27 6 | 23 8 |
| Trapani | sereno | calmo | 27 0 | 23 9 |
| Palermo | sereno | calmo | 29 5 | 19 8 |
| Porto Empedocle | sereno | calmo | 29 0 | 24 0 |
| Caltanissetta | sereno | — | 28 0 | 20 6 |
| Messina | $^3/_4$ coperto | calmo | 30 6 | 23 1 |
| Catania | $^3/_4$ coperto | legg. mosso | 30 5 | 22 4 |
| Siracusa | $^3/_4$ coperto | legg. mosso | 20 2 | 24 0 |
| Cagliari | $^3/_4$ coperto | calmo | 33 0 | 22 3 |
| Sassari | sereno | — | 28 6 | 21 0 |

*Direttore:* G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile*